

Relazione Descrittiva

La normativa nazionale che facoltativa comuni, province, camere di commercio ed enti interessati alla istituzione dei consorzi (Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218), nasceva in un contesto ove ancora operava la Cassa per il Mezzogiorno, ove le Regioni erano ancora nella loro fase embrionale e ove era avvertita la necessità di operare una programmazione coordinata dello sviluppo industriale, quanto meno nell'ambizione del redattore del decreto. Alla luce delle numerose, rilevanti questioni afferenti le modalità di gestione dei Consorzi, il loro corretto funzionamento, il necessario coordinamento con la programmazione regionale, l'esigenza di operare senza differenze di oneri in ambito regionale, l'esperienza di altre Regioni in materia di uniformazione delle attività consortili si rinviene il presupposto per la presentazione di un progetto di legge volto a creare un Consorzio Unico Regionale per lo Sviluppo Industriale. Il DPR richiamato, in quanto tale, al di là della sua datazione e degli anacronismi che contiene, appartiene alle fonti secondarie del diritto nella gerarchia delle medesime e, pertanto, una norma regionale, avente rango di fonte primaria al pari delle leggi nazionali, può serenamente legiferare quantomeno su una riorganizzazione delle attività volte allo sviluppo delle attività produttive in un contesto, appunto, regionale. Nella disamina delle fattispecie similari adottate da altre Regioni, nel caso della Calabria, il legislatore regionale non ha soppresso i Consorzi ASI come avvenuto invece in Sicilia, sebbene quest'ultima Regione sia a statuto speciale ed una sua norma abbia addirittura il crisma della costituzionalità, ma ha operato una sostituzione di un soggetto unico ad una pluralità di soggetti. La scelta di far subentrare un nuovo soggetto unico nel quale far confluire tutti i Consorzi soppressi è giustificata da una maggiore e più agevole gestione della materia, una ottimizzazione quando non addirittura una riduzione dei costi di gestione, una uniformità di regolamentazione, e, su tutto, il superamento del sistematico difetto di coordinamento tra la pianificazione delle ASI e la programmazione regionale quando tale difetto non generi conflitti, divenuti anche contenziosi giudiziali tra alcuni consorzi e la Regione. Nella fattispecie, dopo una accurata ricognizione dell'operato di alcune altre regioni sul tema, è stato seguito lo schema adottato dalla Regione Calabria, uno dei più recenti in ordine temporale. Si è quindi ipotizzata la costituzione di un Consorzio Regionale in luogo degli attuali cinque consorzi provinciali, con il mantenimento della medesima dislocazione sul territorio, lo stesso personale, ma sotto la direzione di un unico apparato amministrativo costituito dai seguenti organi: Presidente, Direttore Generale, Consiglio Generale, Comitato Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti. Nelle more della costituzione del Consorzio Regionale viene nominato un commissario liquidatore unico per i cinque consorzi che poi incarna anche le funzioni di commissario straordinario per l'avviamento delle attività del consorzio regionale cui vengono trasferiti tutti i compensi dei singoli consorzi ASI dopo aver acquisito l'ultimo bilancio approvato dell'ultimo consorzio provinciale. Nel descritto iter va necessariamente contemplata la corrispondente modifica della disciplina relativa ai Consorzi di cui alla L.R. n. 19/2013 e s.m.i.

E' stata quindi predisposta una bozza di provvedimento normativo, che, nell'ambito della programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree industriali del territorio regionale, mira ad assicurare l'esercizio unitario dei servizi e delle funzioni amministrative delegate e che sia improntato al perseguimento del riordino e della semplificazione del sistema di gestione delle aree di sviluppo industriale, dell'uniformità e, se, possibile, della riduzione degli oneri consortili, del rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, della razionalizzazione e dell'uniformazione organizzativa e funzionale. Di seguito la bozza della disposizione normativa.

